Tribunale di Venezia

Sezione del riesame e delle misure di prevenzione

97 e 98 /2015 TLMCP

4620 /2015 RGNR

6209/2015 RG GIP

Il Tribunale di Venezia riunito in Camera di Consiglio nelle persone di :

Dr. Angelo Risi Presidente Relatore

Dr.ssa Patrizia Montuori Giudice

Dr. ssa Alberta Beccaro Giudice

Per decidere sulla richiesta di riesame reale avanzata da :

Consorzio Venezia Nuova

Tecnostudio srl

contro

il decreto di sequestro preventivo per equivalente emesso dal GIP di Venezia l'8.7.2015 ex art 53 Legge 231/2001

OSSERVA

Con decreto depositato il 9 luglio 2015 presso la propria Cancelleria il Gip del Tribunale di Venezia emetteva nei confronti di una pluralità di società ricomprendenti, fra le altre:

il Consorzio Venezia Nuova

nonché la Soc. Tecnostudio srl

un decreto di sequestro preventivo per equivalente ai sensi degli articoli 53 del Decreto Legislativo numero 231 del 2001 nonché 321 e seguenti del codice di procedura penale, per una somma complessiva pari ad euro 7.681.529,16.

In particolare il Giudice chiamato a pronunciarsi sull'esistenza dei presupposti di una responsabilità amministrativa da reato ed avuto riguardo ad una pluralità di episodi corruttivi, individuava sei distinte situazioni processuali relative alla corruzione :

1) del Magistrato alle Acque di Venezia Cuccioletta Patrizio;

2) del Magistrato alle Acque Piva Maria Giovanna;

3) del Generale della Guardia di Finanza Spaziante Emilio;

4) del Parlamentare Galan Giancarlo, nella sua veste di Presidente della Regione Veneto;

5) dell'Assessore Regionale Chisso Renato;

6) di entrambi i nominati Galan e Chisso in una serie di ipotesi residuali meglio descritte ai capi 6 lettere A, B, C e D;

7) del Funzionario Regionale Artico Giovanni.

Per quanto attiene, in particolare, alle richieste di riesame che qui interessano il ricorrente CVN sarebbe responsabile ex artt. 5 e 25 del D.Lgs 231/2001 insieme ad altri enti degli episodi : 1, 2, 3 , 4, 5 mentre la Tecnostudio sarebbe responsabile di una frazione del fatto sub 6 ed in particolare di quello descritto al punto 6 A .

Ripercorrendo, per sommi capi, i passaggi principali dell'iter motivazionale il primo Giudice della cautela reale premetteva che:

tutti i soggetti giuridici coinvolti nella vicenda rientravano nella previsione di cui all'articolo 1, comma secondo, del Decreto Legislativo numero 231;

esisteva un indubbio vantaggio od interesse per le predetta società in forza delle condotte poste in essere dai numerosi indagati, imputati e condannati nel procedimento penale presupposto che aveva ipotizzato numerosi reati di corruzione; situazione risultante dal complesso delle decisioni assunte, sia nell'ambito cautelare, che nel giudizio di merito con decisioni irrevocabili, trattandosi di condotte corruttive finalizzate ad ottenere i favori dei Pubblici Ufficiali.

Le persone fisiche che si erano rese responsabili dei reati corruttivi rivestivano, pacificamente, all'interno delle rispettive società, il ruolo apicale previsto dall'articolo 5 lettera A) del Decreto.

Avuto riguardo all'onere probatorio il GIP affermava che in tali casi si verificava una inversione dell'onere della prova, incombendo sull'ente la dimostrazione del fatto liberatorio ammissibile, peraltro, nei soli limiti legislativamente previsti .

Sotto questo specifico profilo dagli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza era risultato che la Tecnostudio non si era mai dotata di modelli organizzativi e non risultava promossa un'azione di responsabilità dell'ente nei confronti dei soggetti apicali.

Per quanto attiene al Consorzio, un'ampia parte del provvedimento (da pagina 13 a pagina 24), si diffondeva sulla circostanza che, malgrado l'ente si fosse dotato di un modello organizzativo e di un organismo di vigilanza fin dal 2005, gli stessi apparivano, da un verso, non adeguati alle funzioni per le quali erano stati istituiti e sotto altro profilo i membri delle medesime versavano - tutti - in condizioni di scarsa indipendenza.

Con specifico riguardo alla domanda cautelare il perimetro della stessa, come delineato dall'articolo 19 del Decreto Legislativo numero 231, dall'articolo 321 comma secondo CPP e dall'articolo 322 ter CP faceva riferimento al sequestro obbligatorio per equivalente del profitto da reato solo nella misura corrispondente al denaro o alle altre utilità ricevute dai pubblici ufficiali corrotti e costituenti la parte minimale del profitto lucrato dall'ente .

Tale confisca poteva avere ad oggetto sia i beni delle società e sia i beni delle persone fisiche coinvolte, fino a concorrenza della responsabilità delle società .

Incidentalmente si osservava che, in forza della particolare natura dell'istituto che qui occupa, non era necessaria la prova della sussistenza degli indizi di colpevolezza né della loro gravità e neppure il "periculum" richiesto per il sequestro preventivo dall'articolo 321 al comma primo CPP essendo, in questa sede, sufficiente accertare che sia astrattamente possibile sussumere il fatto in una certa ipotesi di reato, ribadendosi la obbligatorietà della misura ablativa del profitto, anche nell'eventualità che l'ente collettivo provasse la propria irresponsabilità per i reati comunque commessi in suo favore.

Venendo al "quantum" complessivo ed osservato che il decreto di sequestro non doveva contenere l'indicazione specifica dei beni da apprendere - essendo sufficiente indicare la somma fino a concorrenza della quale doveva essere imposto il vincolo - il Giudice chiariva di essersi ispirato a principi in forza dei quali:

- non si doveva tener conto del prezzo del reato imputato ai pubblici ufficiali corrotti.
- Di contro, doveva tenersi conto degli importi versati dagli indagati corruttori in sede di patteggiamento, nonché degli importi sottoposti

a sequestro preventivo in relazione, sempre, alla posizione degli indagati corruttori ed alla esistenza di annualità prescritte (fatti del 2008 e del 2009).

Per l'effetto, la domanda veniva accolta nelle seguenti misure.

1) Con riferimento alla corruzione del Magistrato alle Acque Cucciolетta questi aveva ricevuto € 400.000 all'anno nel biennio 2000 e 2011 (e quindi complessivamente € 800.000), nonché un bonifico in Svizzera nel periodo ricompreso fra il 10 dicembre 2012 e il 15 gennaio 2013; quest'ultimo per un ammontare di € 500.000. L'importo quindi complessivo del profitto da reato era pari a € 1.300.000 da cui andava detratto quanto oggetto di sequestro preventivo a carico di Falconi Nicola e Rismondo Andrea con l'indicazione finale di un importo pari ad euro 1.230.000.

Di tale corruzione doveva venire chiamato a rispondere, fra gli altri enti, il Consorzio Venezia Nuova .

2) In relazione all'analogo episodio che aveva interessato il MAV Piva Maria Giovanna, si trattava delle somme da questa percepite come collaudatrice di opere dell'Ospedale di Mestre pari ad euro 79. 516, negli anni 2011 e 2012.

Anche in questo caso, fra gli enti beneficiari del profitto, rientrava il Consorzio Venezia Nuova.

3) L'episodio di corruzione del Generale della Guardia di Finanza Spaziante Emilio è stato quantificato in euro 500.000 con individuazione del profitto, anche in capo al Consorzio Venezia Nuova .

4) Avuto riguardo alla corruzione del Presidente della Regione Veneto, per aver questi percepito uno stipendio di 1 milione di euro negli anni 2010 e 2011, la somma complessiva del profitto da reato era di 2 milioni di euro anch'esso da porre a carico del Consorzio Venezia Nuova.

5) La corruzione dell'Assessore Regionale Chisso Renato è stata quantificata in € 800.000, corrispondenti ad uno stipendio annuale di circa € 200.000 per gli anni dal 2010 al 2013 e tale profitto si era manifestato anche nei confronti del Consorzio Venezia Nuova.

6) Residuava, infine, un singolo addebito al sottocapo 6.A di corruzione a carico di Galan Giancarlo che vedeva beneficiaria dell'attività corruttiva l'impresa di costruzioni Tecnostudio Srl facente capo, in allora, a Turato Danilo. Con riferimento a quest'ipotesi Baita Piergiorgio, in concorso con Venuti Paolo e Turato Danilo avrebbero fatto conseguire a Galan Giancarlo un vantaggio patrimoniale consistente nella ristrutturazione dell'abitazione di Cinto Euganeo, ove venivano svolti lavori per € 400.000 nel 2011.

Da tale somma, doveva essere detratta quella di € 47.694 già oggetto di sequestro preventivo a carico del Turato Danilo e quindi il residuo pari ad euro 352.305,10 doveva gravare sulla Mantovani, sulla Adria Infrastrutture e appunto sulla Tecnostudio srl.

Sulla base di una tale quantificazione la somma finale fino a concorrenza massima della quale parte poteva essere eseguito il sequestro a carico degli enti coinvolti era stata indicata in € 7.681.529,16.

Nelle more dell'odierno giudizio veniva acquisita d'ufficio l'ulteriore documentazione meglio indicata nell'ordinanza 18.9.2015 che giungeva a definitiva completezza il 23.9.2015 come da comunicazione effettuata il successivo 25.9.2015 alle parti e a decorrere dal quale è tornato a (ri)decorrere il termine per la presente decisione.

Il Consorzio Venezia Nuova depositava il 29 settembre una memoria che anticipava i motivi di gravame, secondo cui il decreto di sequestro del GIP era illegittimo per la violazione di una serie di norme di legge.

In particolare, la nomina di Amministratori Straordinari da parte del Prefetto di Roma ex art. 32 Decreto Legge 90/2014 doveva considerarsi alternativa e preclusiva di altre sanzioni da applicare all'ente ai sensi dell'art. 46 comma 4° D.Lgs. 231/2001; inoltre, essendo il CVN una infrastruttura di carattere strategico e di preminente interesse nazionale, in base all'art. 53 comma 1 bis u.p D.Lgs. 231 del 2001, doveva trovare applicazione l'art. 1 comma 11° del D legge 61/2013 secondo cui "il Giudice competente provvede allo svincolo delle somme per le quali in sede penale sia stato disposto il sequestro".

2) In forza del secondo argomento il sequestro sarebbe illegittimo perché adottato in contrasto con gli articoli 2 e 5 del D. Lgs. 231/2001.

Il provvedimento cautelare presenterebbe un ulteriore aspetto di censura lì dove applicava il principio del concorso e quindi della solidarietà fra enti coinvolti nel reato quando, invece, la figura del concorso di persone giuridiche non è prevista dall'ordinamento. Invero i principi contenuti nel D. Lgs. 231/2001 riguardavano i patrimoni delle società compromesse dalle attività criminose delle persone fisiche poste in posizione apicali, ma non altro.

"La responsabilità patrimoniale dell'ente è circoscritta al suo patrimonio e non può rispondere con il proprio patrimonio delle obbligazioni di altri enti" (così testualmente) .

In buona sostanza si tratterebbe di una figura non prevista dalla legge che avrebbe introdotto un'analogia in "malam partem".

Verrebbe quindi in rilievo una commistione nella determinazione nel "quantum" fra i singoli enti ed il Consorzio Venezia Nuova.

Sotto altro profilo si lagnava la difesa che il Gip avesse disposto il sequestro indifferenziato a carico di tutti gli otto enti indagati della somma complessiva di 7 milioni ed oltre costituente la somma dei profitti di sette capi d'imputazione mentre il Gip avrebbe dovuto, piuttosto, determinare l'effettivo profitto di ciascun ente relativamente ai soli capi di imputazione asseritamente tratti dai reati commessi dalle persone fisiche di riferimento e conseguentemente disporre il sequestro solo di tale somma in relazione a ciascuna persona giuridica.

Egualmente viziato sarebbe il provvedimento di integrazione del sequestro del PM datato 14 luglio 2015 nella parte in cui ordinava che il sequestro nei confronti del Consorzio avesse ad oggetto beni dello stesso ente fino a concorrenza di € 1.418.328. Tale cifra, evidenziata dalla tabella numero uno della annotazione della Guardia di Finanza del 14 luglio 2015, sarebbe affetta da una serie di errate operazioni.

3) Venendo, in particolare, al calcolo del "quantum" il decreto di sequestro sarebbe affetto, infine, da una duplicazione di provvedimenti relativi alle medesime somme.

Premesso che il Consorzio Venezia Nuova sarebbe coinvolto nei primi cinque capi d'imputazione, la responsabilità amministrativa si fonderebbe su reati asseritamente commessi dalle persone fisiche di Mazzacurati Giovanni, Mazzi Alessandro, Baita Piergiorgio, Tomarelli Stefano, Savioli Pio, Neri Luciano, Sutto Federico e Brotto Maria Teresa con indicazione di un profitto pari, complessivamente, ad € 4.679,516. Tuttavia pur avendo il GIP correttamente indicato i criteri di quantificazione del profitto non avrebbe, invece, tenuto conto delle somme confiscate ai "cosiddetti" corruttori nei diversi patteggiamenti pari a € 6.425.000, così omettendo di tener conto dell'importo sequestrato alle persone fisiche di riferimento.

Con memoria depositata il 30 settembre anche il difensore della società Tecnostudio Srl anticipava i motivi di gravame sollecitando l'annullamento o la revoca del provvedimento cautelare.

In particolare con un unico ma articolato motivo la difesa contestava la concreta ricorrenza, nel caso di specie, del requisito previsto al primo comma dell'articolo 5 della legge citata che richiedeva, quale condizione essenziale per l'affermazione della responsabilità amministrativa, che il reato fosse stato commesso nell'interesse o a vantaggio della persona giuridica.

Sotto questo specifico profilo la difesa evidenziava, da un lato, come il D. Lgs. 231/2001 avesse genericamente individuato l'interesse degli enti coinvolti nel procedimento sotto il profilo che "tutti i reati erano stati posti in essere dalle persone fisiche nell'interesse dell'ente, essendosi trattato di condotte corruttive finalizzate ad ottenere favori dai pubblici ufficiali consistenti nello sblocco di pratiche, emissioni di provvedimenti autorizzativi, elargizioni di finanziamenti etc".

Nel contempo analizzando il capo 6A del provvedimento di sequestro preventivo proprio relativo alla responsabilità amministrativa della Tecnostudio, si ricostruiva il fatto nei termini di un rimprovero a "Baita Piergiorgio per aver fatto conseguire, in concorso con Venuti Paolo e Turato Danilo a Galan Giancarlo un vantaggio patrimoniale consistente nella ristrutturazione della sua abitazione in Cinto Euganeo, ove venivano svolti lavori per € 400.000, lavori che venivano in parte progettati e realizzati dalla Tecnostudio Srl facente capo a Turato Danilo".

Il citato provvedimento individuava in euro 353.305 (e cioè 400.000 meno quanto oggetto di sequestro preventivo a carico del Turato) il profitto ottenuto dal gruppo Mantovani e nello specifico dall'impresa di costruzioni Mantovani come costituente il vantaggio acquisito a seguito della commissione del reato.

La difesa della Tecnostudio srl, sulla base di questi elementi sosteneva che l'unico ente che avesse tratto vantaggio dal reato presupposto fosse stata la sola impresa Mantovani S.p.A. per i reati commessi dal Baita Piergiorgio nella sua qualità di Presidente del consiglio di amministrazione. In buona sostanza, come rilevato anche dalla Guardia di Finanza nell'annotazione del 19 maggio 2015, il profitto perseguito dai corruttori era totalmente estraneo alla Tecnostudio che, oltretutto, si poneva al di fuori di qualunque vicenda relativa ai cosiddetti "project financing".

Ne derivava all'evidenza una palese violazione dell'articolo 5 del Decreto 231/2001 per mancanza del citato elemento essenziale. Erronea era l'estensione alla Tecnostudio della responsabilità amministrativa in questione e sul punto non si rinveniva alcuna motivazione. In altre parole dal complesso degli elementi offerti dall'accusa non risultava qualsivoglia vantaggio in favore della Tecnostudio.

Il Collegio è pervenuto alla decisione di annullare il decreto di sequestro preventivo in accoglimento dei motivi 2 (affermazione della solidarietà fra enti) e 3 (erroneità nel calcolo di imputazione delle avvenute confische) come proposti dal CVN dovendosi il motivo n.2 estendere anche alla situazione della Tecnostudio srl.

SUB 1

Per quanto riguarda la invocata "non cumulabilità" tra sequestro preventivo in funzione di confisca e amministrazione straordinaria di cui all'art. 32 D.L. n. 90/2014, si osserva quanto segue.

Secondo la difesa del CVN il decreto di sequestro del beni appartenenti ai componenti del Consorzio sarebbe illegittimo, poiché il suo "commissariamento" ad opera del Prefetto di Roma in base all'art. 32 D.L 24/6/2014 n. 90 (convertito nella L. 11/8/2014 n.114), con la conseguente

nomina degli amministratori straordinari, sarebbe preclusivo di ogni altra sanzione da applicare all'ente: in particolare il c.5 del suindicato art. 32 ("Le misure di cui al comma 2 cessano di avere efficacia in caso di sequestro") parrebbe alludere, ad avviso dei difensori, ad un'alternatività tra sequestro e amministrazione prefettizia; e poiché questa forma di gestione dell'ente equivale al commissariamento ex art. 15 D, Lgs. n. 231/2001, la stessa non potrebbe coesistere con il disposto sequestro, stante il preciso disposto dell'art. 46 c.4 D. Lgs cit., secondo cui "le misure cautelari non possono essere disposte congiuntamente" (v. motivi nuovi, pp. 2-3).

La tesi difensiva appare priva di pregio.

L'art. 9 D.Lgs. n. 231/2001, infatti, nel delineare il sistema sanzionatorio da applicarsi agli enti, prevede un "doppio binario", costituito principalmente dalle sanzioni pecuniarie (art. 10-12) e dalle sanzioni interdittive (art. 13 - 14 e 16); l'art. 45 c.1 prevede poi la possibilità di applicare, quali misure cautelari, le sanzioni interdittive anche nel corso del procedimento; e, in relazione all'art. 15, consente che, in taluni casi, sia nominato per la prosecuzione della gestione un commissario giudiziale, "in luogo dell'applicazione di una sanzione interdittiva" che determinerebbe altrimenti l'interruzione dell'attività dell'ente; l'art. 46, infine, stabilisce che le misure cautelari non possano essere applicate congiuntamente.

Orbene, nell'ambito del procedimento in esame non risulta che siano state disposte misure interdittive a carico dei dirigenti dell'ente, né che sia stato nominato un commissario giudiziale ex art. 15 D.Lgs. cit.; con provvedimenti 1/12/2014 e 27/4/2015 il Prefetto di Roma, rilevata "la serie concatenata dei fatti imputati al "Gruppo economico criminale" che si protrae nel tempo con sistematica continuità" (v. decreto 1/12/2014, p. 15), ha disposto invece, in base all'art. 32 D.L. n. 90/2014, la straordinaria e temporanea gestione del CVN e nominato gli amministratori straordinari per "la gestione delle attività di impresa connesse all'esecuzione" dell'opera in concessione "(Ivi, p. 18).

A seguito dell'intervenuta adozione delle suindicate misure, la difesa, proprio richiamando il citato art. 32, ha, come visto, sostenuto l'alternatività tra sequestro prevenivo ex art. 53 D.Lgs. n. 231/2001 e amministrazione prefettizia (e quindi l'illegittimità del provvedimento successivamente emesso dal Gip), ma una corretta lettura della norma smentisce nettamente una simile interpretazione.

Infatti l'art. 32 c. 5 non riguarda affatto il caso di una "incompatibilità" tra la gestione straordinaria prefettizia e il sequestro di un bene dell' ente, il cui dirigente è imputato di un grave reato, ma quello, completamente diverso ed estraneo al presente procedimento, tra detta gestione straordinaria ed il sequestro dell'intera impresa disposto nel corso di un procedimento penale; e in tal caso l'effetto che ne deriva non è certo quello della perenzione del sequestro, bensì quello della revoca degli amministratori nominati ex art. 32 c. 2 D.L. n. 90/2014.

Anche il successivo richiamo fatto dalla difesa all'art. 46 D.Lgs. n. 231/2001, sul presupposto di un'equivalenza tra amministrazione prefettizia e commissariamento giudiziale e della conseguente impossibilità di applicare congiuntamente queste due "misure cautelari", è inconferente, per cui neppure in questo caso l'assunto difensivo può essere accolto.

Non può innanzitutto essere condivisa l'asserita equiparazione tra commissariamento giudiziale e amministrazione prefettizia, considerate quali misure interdittive, in quanto il primo è un atto dell'autorità giudiziaria, disposto a seguito di un contraddittorio anticipato (nel caso di applicazione cautelare: v. art. 47 D.Lgs. cit.), sulla base di un rigoroso controllo dei presupposti, mentre il secondo, attivato dal Presidente dell'ANAC, consiste in un procedimento amministrativo che si risolve in un decreto prefettizio, emesso anche "in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite"(art. 32 c.1 D.L. n. 90/2014) e perciò dotato di ampi margini di discrezionalità.

Se dunque, per legge, il commissariamento giudiziale è da considerarsi misura sostitutiva di una sanzione interdittiva, non altrettanto può dirsi del

commissariamento prefettizio, che produce sì effetti nel procedimento penale ma che di quello non ha affatto la natura.

Ma c'è di più: anche opinando, infatti, nel senso indicato dalla difesa, non per questo potrebbe essere condivisa la tesi sostenuta sulla "non cumulabilità" tra sequestro preventivo e amministrazione prefettizia in base a quanto disposto dall'art. 46 c. 4 D.Lgs. cit.; la norma stabilisce infatti che le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente, ma tale divieto riguarda solo il cumulo tra le misure interdittive e non impedisce affatto l'applicazione congiunta di queste e delle misure reali, dato che le stesse sono disciplinate in maniera autonoma dai successivi artt. 53 e 54 dello stesso decreto.

Questa lettura della norma è stata confermata sin dal 2008 dalle Sezioni Unite (v. SS.UU. sentenza 27/3/2008 n. 26654) ed anche di recente è stata ribadita dalla Seconda Sezione della Cassazione, con sentenza 18/6 – 15/9/2014 n. 37712.

La prospettazione difensiva è, dunque, infondata e va disattesa.

Per quanto riguarda poi l'ultima censura sollevata dalla difesa, si osserva che il richiamo al D.L. n. 61/2013 ed in particolare a quanto disposto dall'art. 1 c. 11 è del tutto inconferente.

Infatti, è ben vero che l'art. 53 c. 1 bis u.p. D.Lgs n. 231/2001 dispone che "in caso di sequestro in danni di società che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale...si applicano le disposizioni di cui al decreto legge 4 giugno 2013 n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013", ma, ad avviso del collegio, la normativa richiamata riguarda solo le società "la cui attività abbia comportato e comporti pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute a causa dell'inosservanza dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" (art. 1); tanto è vero che il comma 11 parla esclusivamente di somme (e non ad esempio di immobili), il cui svincolo è finalizzato proprio alla tutela dell'ambiente e della salute. Ma trattasi di finalità che, all'evidenza, esulano dal caso di specie.

Deve trovare, di contro, conferma l'asserzione della concreta ricorribilità, nel caso concreto, di tutti i presupposti normativi per l'esistenza, nella presente fase cautelare, di una responsabilità amministrativa da reato per entrambi gli enti qui ricorrenti.

Vale premettere che il CVN non ha contestato espressamente la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi previsti dal D.Lgs. 231/2001, mentre da parte della Tecnostudio srl (fatta salva l'altra questione relativa alla solidarietà fra essa e gli altri enti [in solido] di cui si tratterà separatamente) le critiche si sono accentrate sulla inesistenza, in capo alla persona giuridica, del requisito del profitto o vantaggio di cui all'art. 5 del Decreto.

In ogni caso va riaffermato che :

- sia la Tecnostudio srl che il Consorzio Venezia Nuova rientrano nelle fattispecie previste dal comma 2 dell'art. 1 del Decreto, poiché la prima è una società di capitali ed il CVN opera come consorzio che svolge una attività esterna.
- Avuto riguardo al requisito relativo alla esistenza di uno o più reati presupposto, va ribadito che in tale sede non occorre la prova della sussistenza degli indizi di colpevolezza né il *periculum* richiesto per la emissione del sequestro preventivo di cui all'articolo 321 c.p.p., essendo sufficiente l'astratta possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato al solo scopo di accertarne la confiscabilità (Cassazione, sezione quarta, sentenza 51806 del 18/11/2014).

Nel caso di specie tale requisito è soddisfatto ampiamente poiché le numerose sentenze di patteggiamento a carico di Mazzi, Tomarelli e Savioli, tutti appartenenti al Consiglio direttivo del CVN passate in giudicato, in uno con i rinvii a giudizio del Mazzacurati, a sua volta Presidente del CVN, dimostrano, per eccesso, una tale circostanza.

Analogamente per il Turato nei riguardi della Tecnostudio .

- I reati sono quelli di corruzione tipicamente previsti fra quelli definibili reati – presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente.

Quanto alla persona fisica del Turato non ci sono dubbi sul suo ruolo di legale rappresentante della Tecnostudio srl.

1. Si tratta senz'altro di soggetti apicali posti al vertice della piramide organizzativa. Nei loro confronti opera, pertanto, la presunzione di immedesimazione con l'ente prevista dall'art. 6 comma I° del Decreto n. 231 con conseguente inversione dell'onere della prova.

D'altra parte nessuna delle due parti ricorrenti ha tentato di introdurre la citata prova liberatoria e, per la verità vi è da dubitare che la medesima potesse essere offerta e raccolta in questa sede.

- Le intervenute sentenze compromettono la posizione del CVN anche sotto il profilo del requisito del vantaggio poiché le avvenute corruzioni avevano lo scopo indifferenziato di favorire "in toto" l'attività del CVN ed attraverso esso il fluire dei profitti dal CVN alle singole aziende consorziate, ai cui vertici - non casualmente - erano posti gli imputati "corruttori" dei pubblici ufficiali.

La difesa della Tecnostudio, come anticipato, ha contestato che il reato in astratto ipotizzato a carico del proprio assistito Danilo Turato abbia determinato un vantaggio ovvero un profitto per la sua società, piuttosto che per la Mantovani.

Prima di esaminare in punto di fatto l'affermazione difensiva sembra opportuna una ricognizione normativa di una tale nozione proprio sulla base della fonte speciale che qui occupa come rappresentata dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 numero 231.

L'articolo 5 comma primo recita: " *l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio*".

Comma secondo: " *l'ente non risponde se le persone indicate nel comma primo hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi*".

Articolo 12 (casi di riduzione della sanzione pecuniaria) la sanzione viene ridotta : lett A) quando " *l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo*".

Se ne deduce, in modo chiaro, che in tutti i casi in cui si verifichi una commistione, anche solo parziale, fra gli interessi della persona fisica e quelli dell'ente ed anche quando, in ipotesi, il beneficio per il primo

soggetto sia minimale operi comunque la presunzione di responsabilità amministrativa da reato e quindi di solidarietà fra imprenditore e società.
Nel caso di specie vi è molto di più e sul punto soccorre la ricostruzione in punto di fatto operata dal Collegio in sede di giudizio di riesame il 27 giugno 2014, provvedimento non impugnato, che tuttora conserva la sua validità non essendo ancora intervenuto il rinvio a giudizio che propone una diversa ricostruzione dei fatti

.....

" Il ruolo dell'odierno ricorrente (Turato ndr) , in particolare, viene in rilievo con riferimento alla corruzione contestata a Galan Giancarlo avuto riguardo alla vicenda relativa alla ristrutturazione dell'abitazione sita in Cinto Euganeo ove vennero compiute dal 2007 al 2008, lavori nel corpo principale e successivamente, nell'anno 2011, nella barchessa, opere che venivano in parte progettate e realizzate dall'impresa Tecnostudio Srl facente capo a Turato Danilo che veniva remunerato dall'impresa di costruzioni Ingegner Mantovani su indicazione del Venuti, sovra-fatturando le prestazioni relative a 4,5 incarichi diversi tra cui la ristrutturazione della sede della Mantovani e la sistemazione urbanistica del mercato ortofrutticolo di Mestre. In particolare venivano corrisposti al Turato maggiori onorari per euro 1.100.000 da imputare a lavori svolti presso l'abitazione del Galan.

Baita ha riferito di aver, fra le altre cose, sostenuto parte degli oneri della ristrutturazione dei lavori di casa Galan e che per tale esigenza Galan stesso aveva scelto l'architetto Danilo Turato.

In particolare Baita nel corso del suo interrogatorio del 28 maggio 2013 dichiarava che l'architetto Turato era il titolare di una piccola impresa edile - La Tecnostudio - e che egli si era accollato una parte di tale spesa attraverso una serie di incarichi .

L'ultimo pagamento è stato fatto con un certo ritardo rispetto al completamento dei lavori, perché abbiamo fatto un po' penare l'architetto Turato. L'ultimo pagamento è avvenuto quasi un anno dopo che i lavori erano finiti ... quindi penso 2009.

Sempre nel corso dell'interrogatorio del 28 maggio 2013 Baita spiegava che la somma versata per contribuire alla ristrutturazione della Villa del

Galan da lui stimata in € 600.000 derivava dalla differenza fra la somma sborsata e la percentuale di sconto non richiesta al Turato rispetto ai preventivi.

Ricordava, altresì, in questo contesto, che le pretese del Galan erano assai dirette e che quando egli non conferiva l'incarico al Turato arrivava Galan dicendogli: "guarda che i lavori sono fermi"; ovvero era Paolo Venuti che gli effettuava queste sollecitazioni visto che era lui "a tenere i conti della villa".

Baita, nel corso dell'interrogatorio del 6 giugno 2013 precisava che i contributi versati attraverso l'architetto Turato alla ristrutturazione dell'abitazione principale datavano al periodo 2007-2008 mentre in un secondo momento era stato finanziato nel 2011 il restauro della barchessa: egli stimava in € 700.000 l'erogazione per il restauro della parte principale della villa ed in € 400.000 la seconda erogazione.

Queste dichiarazioni avevano trovato riscontro nella documentazione acquisita dalla Guardia di Finanza che confermava l'esistenza di incarichi conferiti alla Tecnostudio di Danilo Turato per una decina di milioni di euro.

Minutillo e Buson a loro volta riferivano di aver saputo che a sostenere finanziariamente i lavori di ristrutturazione della villa di Galan aveva partecipato la Mantovani proprio tramite delle consulenze pagate al Turato.

La Minutillo dichiarava che il Turato era l'Architetto di riferimento di Galan e che della vicenda del finanziamento e del restauro della villa attraverso il Turato aveva saputo dal Baita.

Sul punto è stato più preciso il Buson l'11.7.2013 allorquando ricordava che l'architetto Turato era titolare di una società che aveva curato, per la Mantovani, la ristrutturazione dell'immobile di via Belgio in due fasi: dapprima un ampliamento e, successivamente, una ristrutturazione. Sommando le due attività la spesa era stata di circa 8 - 10 milioni di euro entrambi finanziati con due mutui. Egli, unitamente ai tecnici della Mantovani che verificavano la contabilità avevano rilevato che le parcelle del Turato erano particolarmente esose ma Baita gli aveva detto "di non rompere e cioè di pagarle" (interrogatorio 11 luglio 2013). Tale esosità era

proprio da stabilirsi con riferimento all'avvenuto restauro della villa di Galan in Cinto Euganeo. La Minutillo, nel suo interrogatorio del 4 marzo 2013, conferma di aver appreso dal Baita che la Mantovani avesse pagato una parte dei lavori .

Sempre Baita afferma che la percentuale di sconto non richiesto al Turato corrispondeva alla cifra versata per contribuire alla ristrutturazione dell'abitazione del Galan. In questo contesto il Baita stimava in € 600.000 la somma versata dal solo gruppo Mantovani tramite il Turato per il restauro precisando che il contributo di Mantovani era riferito alla sola progettazione e ad una parte minima delle opere edili.

In ogni caso oltre al contributo per l'unità centrale di casa Galan si aggiungeva quello per la barchessa della villa ammontante ad ulteriori euro 400.000 finanziati nel 2011" .(cfr. ordinanza del Tribunale del Riesame definitiva 27.6.2014 in atti).

Analogamente dal provvedimento reso dal Tribunale del riesame di Venezia il 2.8.2014 (anch'esso definitivo ed in atti) a carico del Galan ed acquisito nel presente procedimento e proprio con riferimento a questa vicenda risulta che (pag. 54) :

"ad aff. 106470 dell'Informativa di reato della GdF del 07.11.2013, n. 400727/13 sono elencate le fatture emesse dalla Tecnostudio nei riguardi della Mantovani:

nel 2007	*per € 236.640*
nel 2008	*per € 460.868*
nel 2009	*per € 759.697*
nel 2010	*per € 221.325*
nel 2011	*per € 11.665*
nel 2012	*per € 13.917 "*

..

Insomma è evidente che ancorché l'intero meccanismo fosse stato ideato e posto in essere con lo scopo finale di finanziare il restauro degli immobili del Galan, attraverso gli importi resi disponibili in capo alla Tecnostudio in forza del meccanismo delle sovrafatturazioni, in ogni caso ciò presupponeva necessariamente che la Tecnostudio ricevesse delle commesse dalla Mantovani; commesse per lavori effettivamente svolti .

Il vantaggio conseguito dalla società è quindi "in re ipsa".

Il coindagato Baita è stato, sul punto, molto chiaro: quando i lavori di Villa Rodella si fermavano erano Galan ed il suo commercialista Venuti che lo pressavano affinché egli attribuisse degli incarichi alla Tecnostudio che era anche la ditta esecutrice delle opere di restauro della Villa del Galan .

I rendiconti predisposti dalla Tecnostudio erano talmente elevati che il contabile della Mantovani, Rag. Buson, più di una volta si era di ciò lamentato proprio con il Baita.

Insomma ed in conclusione anche il Turato e la sua società hanno tratto dei notevoli benefici dalla corruzione del Galan come posta in essere dal Baita e tanto basta ad integrare il presupposto oggettivo richiesto dalla legge.

Sub 2

Per quanto riguarda l'invocata erronea applicazione del principio del concorso – e quindi della solidarietà – fra enti coinvolti nel reato presupposto (motivo n. 2 di riesame del CVN che si estende, come detto sopra, anche alla situazione della Tecnostudio Srl), si osserva quanto segue.

Secondo la difesa del CVN, come già sopra si è sunteggiato, il sequestro *de quo* sarebbe illegittimo – e conseguentemente da annullarsi o in subordine revocarsi - perché adottato, nel determinare il *quantum*, in contrasto con gli artt. 2 ("*Principio di legalità*"), 5 ("*Responsabilità dell'ente*") e 27 ("*Responsabilità patrimoniale dell'ente*") del D.Lgs. 231/2001.

Il combinato disposto di tali articoli del D.Lgs. 231/2001, sempre ad avviso della difesa, esclude possa configurarsi una solidarietà fra gli enti in materia di responsabilità amministrativa degli enti medesimi (intesi nel senso di cui all'art. 1 D.Lgs. 231/2001, nel cui novero vanno certamente *inclusi* tanto una società di capitali dotata di personalità giuridica quale la Tecnostudio Srl quanto un consorzio con attività esterna qual è il CVN).

L'assunto difensivo di CVN è nel senso che, nel silenzio della legge e non essendo tollerabile in tale materia alcuna analogia *in malam partem*, una lettura sistematica delle norme or ora citate escluda in radice l'estensione

in termini solidaristici della responsabilità amministrativa di un singolo "ente" (come sopra definito) anche alle conseguenze di reati commessi:

- non nell'interesse e/o a vantaggio di quello specifico "ente";

- non da soggetti persone fisiche che rispetto a quello specifico "ente" si trovino in posizione c.d. apicale [art. 5 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 231/2001] ovvero in posizione di dipendente soggetto alla direzione o vigilanza di un c.d. apicale [art. 5 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 231/2001].

Da tali premesse ermeneutiche e sistematiche la difesa del CVN trae la conclusione (cfr. pag. 6 della sua memoria integrativa depositata il 29.9.2015) secondo cui:

"(...) *appare illegittimo, in primo luogo, il decreto del G.I.P., laddove dispone il sequestro indifferenziato, a carico di tutti gli 8 enti indagati, della somma complessiva di euro 7.681.529,16=, costituente la somma dei profitti di tutti e 7 i capi di imputazione.*

Il G.I.P. avrebbe dovuto, piuttosto, determinare l'effettivo profitto che ciascun ente, relativamente ai soli capi di imputazione ad esso contestati, ha asseritamente tratto dai reati commessi dalle persone fisiche di riferimento e, conseguentemente, disporre il sequestro solo di tale somma in relazione a ciascuna persona giuridica.

Appare illegittimo, in secondo luogo, il provvedimento di integrazione del sequestro adottato dal P.M. in data 14.7.2015, laddove ordina che il sequestro nei confronti del CVN abbia ad oggetto i beni dello stesso ente fino alla concorrenza di euro 1.418.328,32=.

A tale cifra, infatti, come risulta chiaramente dalla tabella all. n. 1 all'annotazione G.d.F. Prot. n. 247796 del 14.7.2015, si arriva effettuando una serie di operazioni giuridicamente inammissibili:

- In primo luogo, in relazione ad ogni capo di imputazione, viene effettuata la matematica divisione in quote uguali del complessivo profitto del reato, risultante da ogni capo di imputazione, per il numero di società indicate nel medesimo capo.

Tale operazione per i motivi sopra detti è assolutamente errata, in quanto ad ogni singolo ente coinvolto avrebbe dovuto, invece, essere posta a carico solo la quota di profitto effettivamente ed eventualmente ricavata.

- In secondo luogo, viene espressamente posta a carico del CVN anche la quota di profitto di altra società ("Coop. San Martino S.C."), rispetto alla quale tale ultima società viene ritenuta non capiente. Anche tale operazione è totalmente priva di giustificazione e, come detto, viola i principi dettati dal d.lvo 231/2001 e, in particolare, il principio di legalità (art. 2) ed il principio della personalità della responsabilità dell'ente".

Ritiene questo Tribunale che detti rilievi difensivi colgano nel segno.

Basti già soltanto porre mente al fatto che l'impugnato sequestro preventivo finalizzato alla confisca è stato testualmente disposto dal G.I.P., indifferenziatamente, "*fino alla concorrenza massima della somma complessiva di € 7.681.529,16= delle possidenze immobiliari e mobiliari, somme di denaro o altri valori facilmente liquidabili, che all'atto del sequestro saranno della disponibilità di ciascun Ente, fino all'ammontare predetto*" (così recita il dispositivo dell'impugnato decreto).

Ciò benché, come del resto ben riconosce ed argomenta lo stesso G.I.P. nella parte motiva del gravato provvedimento:

- l'odierno ricorrente CVN abbia visto effettivamente agire quali corruttori più persone fisiche a sé riferibili, perchè rientranti nelle tassative categorie di cui all'art. 5 comma 1 lett. a) e b) del D.Lgs. 231/2001, soltanto nei reati presupposti di cui agli episodi 1, 2, 3, 4 e 5 (esclusi dunque dal G.I.P. stesso gli episodi 6A, 6B e 7), indicando egli coerentemente – alle pagg. da 2 a 6 del qui gravato decreto di sequestro - solo i suddetti episodi 1, 2, 3, 4 e 5, si badi, come reati fonte di responsabilità amministrativa a carico del CVN e quantificando il relativo profitto (al lordo delle successive detrazioni) in € 1.300.000,00= + € 79.516,00= + € 500.000,00= + € 2.000.000,00= + € 800.000,00=, per un totale (sempre al lordo delle successive detrazioni) pari a € 4.679.516,00=.

- l'altra odierna ricorrente Tecnostudio Srl abbia visto effettivamente agire quale corruttore una persona fisica a sé riferibile, perché rientrante nelle tassative categorie di cui all'art. 5 comma 1 lett. a) e b) del D.Lgs. 231/2001, soltanto nel reato presupposto di cui all'episodio 6A (esclusi dunque dal G.I.P. stesso gli episodi 1, 2, 3, 4, 5, 6B e 7), indicando egli coerentemente – alla pag. 7 del qui gravato decreto di sequestro - solo

tale ultimo episodio 6A, si badi, come reato fonte di responsabilità amministrativa a carico di Tecnostudio Srl e quantificando il relativo profitto (al lordo delle successive detrazioni) in € 400.000,00=.

Risulta dunque evidente che in ispecie non ricorre un unico illecito amministrativo dipendente da reato avente carattere di illecito plurisoggettivo, bensì viceversa si è in presenza di più distinti ed autonomi illeciti amministrativi dipendenti da reato, dai quali derivano le responsabilità - parallele fra di loro ma giammai solidali, per ciò stesso - dei vari enti.

Atteso quanto sopra non può valere nel caso in esame il principio di diritto enunciato – con riferimento alla diversa ipotesi di un unico illecito amministrativo plurisoggettivo – da Cass. Pen. Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, Fisia Italimpianti SpA e altri, invocata dal P.M. ("*In tema di responsabilità da reato degli enti, nel caso di illecito plurisoggettivo deve applicarsi il principio solidaristico che implica l'imputazione dell'intera azione e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente e pertanto, una volta perduta l'individualità storica del profitto illecito, la sua confisca e il sequestro preventivo ad essa finalizzato possono interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, ma l'espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel* "quantum" *l'ammontare complessivo dello stesso*").

La citata Cass. Pen. Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, Fisia Italimpianti SpA e altri, si riferisce - per la precisione - ad un singolo illecito amministrativo plurisoggettivo avente carattere unitario, in quanto collegato ad un unico reato presupposto di truffa aggravata commesso in concorso dai rispettivi soggetti apicali delle varie società coinvolte, tutte a loro volta confluenti in una ATI – Associazione Temporanea di Imprese – che come tale si era aggiudicata il relativo appalto di opere pubbliche.

In motivazione la citata Cass. Pen. Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, Fisia Italimpianti SpA e altri, specifica espressamente che l'applicazione ivi fatta del principio solidaristico fra enti è giustificata da un lato dal trattarsi di un unico illecito amministrativo plurisoggettivo e dall'altro lato dal fatto che "*nel caso in esame, viene in considerazione un raggruppamento*

temporaneo di imprese, nel quale il legame tra le medesime si sostanzia in un rapporto contrattuale basato su un mandato con rappresentanza, gratuito e irrevocabile, conferito collettivamente da più imprese ad altra "capogruppo-mandataria" legittimata a compiere, nei rapporti con la stazione appaltante, ogni attività giuridica connessa all'appalto e produttiva di effetti giuridici direttamente nei confronti delle imprese mandanti sino all'estinzione del rapporto. Non costituendo l'ATI un nuovo e autonomo soggetto giuridico, ciascuna delle imprese che vi partecipano conserva la propria autonomia anche se, sotto il profilo civilistico, tutte sono solidalmente responsabili nei confronti dell'appaltante. Gli effetti positivi del rapporto d'appalto sono voluti e perseguiti non dall'una o dall'altra società coinvolta nell'operazione, ma da tutte le società del gruppo".

Come può notarsi trattasi di ipotesi radicalmente difforme rispetto alla vicenda che qui occupa, laddove il CVN, lungi dall'essere assimilabile ad una mera ATI o comunque ad un mero gruppo di imprese privo dello status di "*nuovo e autonomo soggetto giuridico*", è costituito in forma di consorzio con attività esterna, soggetto come tale privo di personalità giuridica *stricto sensu* ma comunque costituente, nei confronti dei terzi, autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici e di responsabilità verso i terzi medesimi – giusta art. 2615 cod. civ. - altresì dotato di autonomia patrimoniale sua propria grazie al fondo consortile disciplinato dall'art. 2614 cod. civ.. Cfr. al riguardo in questi esatti termini da ultimo, in motivazione, Cass. Civile Sez. 1, n. 28015 del 16/12/2013, Spadafora contro Curatela Fallimento Syntesi Srl ed altro: *"(...). Secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. L, Sentenza n. 2503 del 1993, in motivazione), "costituiscono centri d'imputazione di rapporti giuridici, autonomi rispetto alle imprese consorziate - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine le sentenze 441-89, 1052-69, 1282-51) - i consorzi con attività esterna (art. 2612 c.c. e ss.), ai quali vengono attribuite, appunto, funzioni imprenditoriali esterne. Ciò emerge, infatti, dalla speciale disciplina di tali consorzi, che attiene - oltreché alla previsione di un sistema di pubblicità legale (art. 2612 c.c.), in funzione delle informazioni dei terzi circa la struttura organizzativa del consorzio - alla già ricordata*

rappresentanza in giudizio (art. 2613 c.c., cit.), al fondo comune (art. 2614 c.c) e, soprattutto, alla responsabilità verso terzi (art. 2615 c.c). Anzi è stata, proprio, la modifica di quest'ultima disposizione (mediante la L. n. 377 del 1976, art. 3) - che ha introdotto la responsabilità esclusiva del consorzio con attività esterna (v. Cass. 441-89, cit.), per le obbligazioni assunte in suo nome (delle quali, in precedenza, rispondevano, solidalmente ed illimitatamente, anche coloro che avevano agito in nome del consorzio) - a dilatarne l'autonomia, inducendo (una autorevole dottrina) a prospettare, addirittura, l'autonomia patrimoniale perfetta. Quale che sia la latitudine della loro autonomia, pare certo, tuttavia, che il consorzio con attività esterna sia imprenditore e, come tale, soggetto al fallimento (v. Cass. 441-89, cit.) - che non si estende però ai consorziati (non essendo costoro illimitatamente responsabili delle sue obbligazioni: art. 2615 c.c., comma 1) - nonché, in genere, agli statuti (per i diversi tipi) di impresa, ove ne ricorrano i presupposti ed i requisiti rispettivi. Nè privo di significato è il processo di assimilazione alla società per azione, quale emerge dalla parziale estensione (al sensi dell'art. 2615 bis c.c., sub L. n. 377 del 1976, art. 4) della disciplina della società stessa ai consorzi con attività esterna (v. Cass. 441-89, cit.). Ne risulta che siffatti consorzi sono entità giuridiche, autonome rispetto alle imprese consorziate, nonché portatrici di interessi e posizioni giuridiche soggettive, distinti da quelli delle imprese stesse".

Quanto sopra argomentato in relazione alla natura giuridica di consorzio con attività esterna propria del CVN – ed alle sue ben precise conseguenze, così come disciplinate sul piano civilistico in termini di autonomia patrimoniale ex art. 2614 cod. civ. (il che in sé smentisce fra l'altro l'assunto dell'Accusa secondo cui il CVN "non aveva una cassa sua") e di responsabilità verso i terzi ex art. 2615 cod. civ. - consente dunque di escludere che possa trovare ingresso nella presente vicenda il concetto di "interesse di gruppo" parimenti adombrato dal P.M., secondo il quale il "beneficiario finale" di ogni attività corruttiva, anche di quelle poste in essere da persone fisiche non apicali né dipendenti di CVN bensì di altri enti, sarebbe sempre stato in ogni caso – di fatto – il CVN.

Deve ritenersi che, a fronte tanto del principio di tassatività nell'individuazione dei casi di responsabilità amministrativa dell'ente (art. 5) quanto del principio di legalità (art. 2) cui è improntato l'intero impianto normativo del D.Lgs. 231/2001, sia precluso all'interprete operare approcci ermeneutici di tale portata estensiva – se non finanche additiva - in *malam partem*.

Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte il motivo n. 2 di riesame del CVN (che si estende, come detto, anche alla situazione della Tecnostudio Srl) merita accoglimento.

Sub 3

Anche tale motivo, come proposto dalla difesa del Consorzio Venezia Nuova, è fondato.

Diversamente da quanto sostenuto dal PM d'udienza non è condivisibile l'assunto in forza del quale il Giudizio del Tribunale del Riesame in punto congruità dell'importo complessivo da sottoporre al vincolo cautelare sarebbe limitato alla sola valutazione sulla non eccedenza rispetto al massimo profitto ipotizzabile, trattandosi di una misura avente carattere, per definizione, di provvisorietà.

E' invece vero il contrario: il Collegio non può sottrarsi al compito di verificare, valutare e quantificare la corretta determinazione del profitto anche e soprattutto avuto riguardo al metodo seguito dal primo giudice .

Ciò tanto più a fronte di specifiche contestazioni difensive alle quali il Collegio ha il dovere di fornire delle risposte .

Sul punto si richiama, nella sua integralità, la sentenza di Legittimità della sez 6, n. 24227 dell'8.4.2013 RV 255441 esaustiva della questione.

Passando ad esaminare i principi enunciati dal GIP il Collegio rileva che se è vero che a pagina 30 del provvedimento cautelare il decidente enuncia, con correttezza, i principi cui ci si deve attenere nella quantificazione del profitto da reato questi, poi, non sono stati in concreto applicati.

Il primo Giudice ha assunto quale valore "di base" quello indicato dalla presunzione legale prevista all'art. 322 ter CPP comma secondo ultima parte e cioè quella di un profitto "non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale" affermando che da un

tale importo andavano poi detratti "gli importi versati dagli indagati corruttori in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti".

Sennonché, subito dopo, il primo Giudice della cautela da un tale esordio incorre in un errore affermando che dagli importi (tutti) relativi ai capi d'Imputazione è stato sottratto l'importo portato dalle confische patteggiate (pag. 30) concludendo poi che: "le somme sottoposte a confisca per equivalente non coprivano né l'ammontare dei reati corruttivi relativi agli anni 2008 e 2009 (tra l'altro, prescritti ai fini del DLgs 231/2001) né, tantomeno, i reati tributari contestati agli imputati " corruttori".

Così integralmente compensate le confische il GIP passava successivamente ad operare la somma matematica dei vari, singoli prezzi delle corruzioni di cui ai punti: 1,2,3,4,5,6 e 7 e, detratti gli importi portati dai provvedimenti di sequestro preventivo, giungeva a quantificare l'ammontare del sequestro nella complessiva somma di euro 7.681.529,16 di cui 4.609.516 direttamente relativi alle corruzioni di cui il Consorzio Venezia Nuova si era giovato, così recependo il calcolo operato dal P M e prima di lui dalla Guardia di Finanza (vedi annotazione di PG riportante due tabelle riassuntive).

Nel corso dell'odierna udienza, per chiarezza, il PM, avuta cognizione delle contestazioni difensive sul punto, produceva una annotazione di PG che evidenziava la sola situazione del CVN estrapolandola dalla precedente annotazione e così consentendo al Collegio di avere conferma di una modalità di calcolo e di imputazione delle somme confiscate che il Tribunale ritiene non condivisibili.

Per comodità vale riportare, in sintesi, la predetta annotazione perché indicativa del pensiero dell'accusa e della tesi accolta dal GIP.

La premessa fondamentale è che il Consorzio Venezia dovrebbe rispondere per un profitto del reato per un ammontare complessivo pari ad euro 4.609.516,00 già detratta la somma di cui al sequestro preventivo Falconi-Rismondo e cioè :

capo 1: Euro 1.230.000 corruzione Cuccioletta (1.300.000 – 70.000 euro già oggetto di sequestro preventivo);

capo: 2 Euro 79.516 corruzione Piva;

capo 3: Euro 500.000 corruzione Spaziante;

capo 4: Euro 1.200.000 corruzione Galan;

capo 5 : Euro 1.800.000 corruzione Chisso

Totale Euro 4.609.516,

Dal canto suo Mazzi Alessandro aveva effettivamente "patteggiato" una confisca per equivalente pari ad euro 4.000.000 ma ciò – secondo la GdF - a fronte di un profitto da reato:

pari a 9.000.000 di euro per i "suoi"capi di imputazione corruttivi da 1 a 7 ;

pari a 1.394.041 per i reati fiscali (capo 17 - art. 8 D Lgs 74/2000);

pari a 7.758.943 per i reati fiscali (capo 20 – art . 2 D.Lgs 74/2000).

Quindi, sempre secondo il PM la somma confiscata di euro 4 milioni non avrebbe coperto neppure la responsabilità per i reati tributari (pari ad Euro 9.152.985 e cioè 7.758.943 + 1.394.041) .

Discorso analogo poteva essere fatto per Tomarelli Stefano, Neri Luciano, Sutto Federico chiamati a rispondere dei capi corruttivi (da 1 a 7), profitto ammontante complessivamente a 9 milioni di euro.

In particolare i reati corruttivi consumati ante luglio 2010 facevano riferimento ad un ammontare complessivo di euro 3.900.000.

I reati corruttivi consumati post luglio 2010 determinavano un valore di euro 5.100.000.

Conclusivamente, avendo Tomarelli Stefano patteggiato una confisca di euro 700.000, Neri Luciano di 1.000.000 e Sutto Federico di 125.000 euro, anche in questo caso tali somme non coprivano neppure il profitto per i reati consumati ante luglio 2010.

Così analogamente nei confronti di Brotto Maria Teresa che aveva versato la somma di euro 600.000 in sede di confisca patteggiata a fronte di reati corruttivi pari a € 2.500.000 di cui 1.200.000 per fatti antecedenti il luglio 2010 e 1.300.000 per fatti successivi al luglio 2010.

L'intero conteggio presenta tre errori di calcolo .

Prima di passare alla parte critica del metodo seguito e solo per chiarezza vale riassumere i fatti certi .

	Corruzione di	Prezzo/Profitto da reato	Situazione giuridica del corrotto	Individuazione dei corruttori sulla base delle imputazioni
1	Cuccioletta	1.300.000	444 CPP definitiva	Mazzacurati Balta

				Mazzi Buson Tomarelli Savioli Boscolo (3) Falconi Rismondo Neri Sutto Brotto
2	Piva	79.516	Richiesta di rinvio a giudizio	Mazzacurati Baita Mazzi Buson Tomarelli Savioli Boscolo (3) Falconi Rismondo Neri Sutto Brotto
3	Spaziante	500.000	444 CPP definitiva	Milanese Meneguzzo Mazzacurati Baita Mazzi Buson Tomarelli Savioli Neri Sutto
4	Galan	2.000.000	444 CPP definitiva	Minutillo Mazzacurati Baita Mazzi Buson Tomarelli Savioli Boscolo (3) Neri Sutto
5	Chisso	800.000	444 CPP definitiva	Mazzacurati Mazzi Baita Buson Tomarelli Savioli Boscolo (3) Neri Sutto
		Totale 4.679.000		

Tali importi sono quelli al "lordo" che non tengono conto dell'unico sequestro preventivo operato nel contesto del capo 1) pari 70.000 euro a carico di Falconi - Rismondo (di cui hanno tenuto conto sia la GDF che il GIP) .

Operata tale detrazione si giunge quindi alla somma di euro 4.609.516 coincidente con l'assunto accusatorio.

Sul calcolo del profitto da reato non vi sono quindi divergenze .

Le confische sono state le seguenti.

Indagati/ imputati Corruttori	Stato del Procedimento	Somme sequestrate / confiscate
Mazzacurati	Vi è solo richiesta di rinvio a giudizio	
Mazzi	444 CPP Definitiva	4.000.000 confisca .
Balta	----	
Buson	----	
Tomarelll	444 CPP Definitiva	700.000 confisca
Savioli	----	
Boscolo (3)	444 CPP Definitiva	Gianfranco e Stefano Bosccolo 816.283
Falconi	Vi è solo richiesta di rinvio a giudizio	70.000 seq. Preve.
Rismondo	444 CPP	82.500
Neri	444 CPP Definitiva	1.000.000 confisca
Sutto	444 CPP Definitiva	125.000 confisca
Brotto	444 CPP Definitiva	600.000 confisca
Milanese	----	
Meneguzzo	----	
Minutillo	----	

Tanto premesso.

1) **Con riferimento al criterio di imputazione delle somme confiscate .**

Ad avviso del Collegio un primo errore il cui sono incorsi PM, GIP e prima di loro la Gdf è costituito dal fatto che la somma oggetto di una confisca globalmente patteggiata che cioè ha avuto riguardo ad una pluralità di reati (sia fiscali che corruttivi) non può essere imputata confrontandosi con il profitto da reato come quantificato per l'intero nei rispettivi capi d'imputazione. E ciò perché, diversamente da quanto avviene nel caso di condanna a seguito di rito ordinario, il profitto confiscato, in tali casi, non è mai pari alla somma matematica dei singoli profitti da reato ma, per l'appunto, è frutto di una transazione che attiene anche alla confisca ed è sottoposta ai soli limiti della proporzionalità ed adeguatezza.

E' evidente che se la somma confiscata nel patteggiamento è inferiore alle somme derivanti dal calcolo del profitto globale di tutti i reati patteggiati e le confische sono obbligatorie nella forma per equivalente, qualsiasi imputazione per l'intero ad alcuni solo dei reati patteggiati è arbitraria perché così lascia "scoperti" dal provvedimento di confisca uno o più reati.

Invero spettava al GUP quantificare il criterio di imputazione della somma confiscata ai diversi e singoli reati.

Ecco quindi che il criterio fatto proprio dal GIP (cfr. pag. 30 del decreto impugnato, prime tre righe) di sottrazione dalla somma confiscata dei singoli importi derivanti dal profitto da reato per l'intero e come relativi a ciascun capo d'imputazione non è condivisibile.

Il PM d'udienza ha ulteriormente chiarito nel corso dell'udienza che la somma confiscata sarebbe stata attribuita ai vari reati (per l'intero) partendo da quelli più datati, in analogia con il criterio civilistico secondo il quale il pagamento rispetto a più debiti egualmente scaduti, va imputato al più risalente .

Il Collegio dissente fermamente da un tale assunto essendo invece ragionevole ritenere, in assenza di una qualunque determinazione del Giudicante ed avendo tutti i reati la medesima offensività, che non vi sia ragione per privilegiare i reati fiscali piuttosto che quelli corruttivi come affermato dalla GdF.

Ne deriva, per esempio, che i 4.000.000 patteggiati dal Mazzi a titolo di confisca sono da attribuire in parte ai reati corruttivi ed in parte ai reati fiscali e tributari.

Diversamente operando ed agendo nei confronti dell'ente a titolo di sequestro finalizzato alla confisca per l'intero importo del profitto da reato senza detrarre da tale somma quanto già versato dalla persona fisica del "corruttore imprenditore" si verrebbe a determinare un provvedimento eccedente il valore complessivo del profitto poiché l'Erario verrebbero a locupletare una somma pari al risultato della addizione fra la somma profitto da reato, per l'intero, oltre a quella già ottenuta in sede di confisca pro - quota dei reati corruttivi della persona fisica.

2) **L'intervenuta prescrizione delle condotte corruttive antecedenti quanto meno il Luglio 2010**

L'articolo 22 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 numero 231 recita:

"Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato".

Diversamente da quanto avviene ai fini penali la prescrizione amministrativa decorre a partire da ciascuna data di consumazione del

singolo reato presupposto e cioè dalle singole dazioni corruttive che vengono in questa sede in rilievo, appunto, come causattrici della responsabilità amministrativa .

Ne deriva che ai fini del calcolo che qui occupa ed in assenza in atti interruttivi la responsabilità dell'ente deve essere limitata ai fatti non estinti.

Tutte le osservazioni appena esposte non riguardano la Tecnostudio poiché in questo caso il rapporto Turato Danilo -- > Società non ha subito alcuna interferenza processuale posto che nei confronti del Turato vi è solo una richiesta di rinvio a giudizio .

Ne consegue che il calcolo operato dal GIP sembra corretto ed è pari alla somma di 400.000 da cui va detratto quanto già oggetto di sequestro preventivo a carico del Turato pari ad euro 47.694,90

PQM

Visti gli artt. 322 e 324 CPP

Annulla il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP di Venezia l'8.7.2015 ex art 53 Legge 231/2001 nei confronti di :

Consorzio Venezia Nuova e

Tecnostudio SRL

e, per l'effetto, ordina la restituzione agli aventi diritto dei beni in sequestro se non vincolati ad altro titolo .

Manda al PM in sede per l'esecuzione.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Verona 2.10.2015

Il Pres. Est.

I Giudice estensori

TRIBUNALE ORDINARIO - VENEZIA
Depositato in Cancelleria
oggi 26 OTT. 2015 h. 10.10
IL CANCELLIERE

N. 97 / 2015 Reg. TLMCR Con unito il n. 98/2015

N. 4620/2015 Reg. Gen.

N. 6208/2015 Reg. G.I.P.

TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE DISTRETTUALE DEL RIESAME

DISPOSITIVO DI ORDINANZA

La Sezione visto l'art. 309 / 310 c.p.p.

gli art. 322 e 324 CPP,

annulla il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP di Venezia l'8/7/2015 ex art. 53 L. 231/2001 nei confronti di:

Consorzio Venezia Nuova e

TECNOSTUDIO SRL

e, per l'effetto, ordina la restituzione agli aventi diritto dei beni in sequestro se non vincolati ad altro titolo.

Manda al PM in sede per l'esecuzione.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito

Venezia 2/10/2015

TRIBUNALE DI VENEZIA
Depositato in Cancelleria
il 2 OTT. 2015 ore 15.50
Il Cancelliere
(dottore Elio VANCI)

Il Presidente